



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR III

**Relazione illustrativa**

Schema di decreto concernente i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*".

A seguito della entrata in vigore della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*", la cui finalità è di promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, sono scaturiti diversi adempimenti per questo Ministero.

In particolare, l'articolo 2 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, devono essere definiti i requisiti minimi e le modalità relativamente alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Inoltre, l'articolo 7 prevede presso questo Ministero l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, tra i cui compiti figurano la definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, ecc, istituito con decreto n. 967 del 24.01.2017.

Si è deciso di consultare l'Osservatorio sull'Agricoltura sociale al fine di elaborare un testo i cui requisiti tenessero conto delle varie esigenze nazionali, regionali e degli operatori dell'agricoltura sociale. Si sono svolte numerose riunioni e si è cercato di tenere il più possibile in considerazione i contributi divergenti pervenuti dai componenti dell'Osservatorio stesso.

Per quanto sopra, si è deciso di impostare il provvedimento con un articolo generale per tutti i requisiti e di sviluppare ciascuno dei quattro requisiti in un articolo ad hoc, chiudendo il provvedimento con due specifici articoli, idonei a disciplinare la "Compresenza dei requisiti" e le "Strutture" impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività.

Il decreto si compone di 8 articoli.

AM



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR III

**Articolo 1 - Disposizioni generali.**

Tale articolo contiene i requisiti minimi per ciascuna attività di agricoltura sociale, che viene disciplinata nei successivi 4 articoli. Sono state riconosciute come attività di agricoltura sociale quelle che si svolgono regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, rinviando a ciascuna Regione il compito di fissare i termini temporali per garantire la continuità delle attività di agricoltura sociale. Tali attività sono realizzate in collaborazione, attestata tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale, con gli Enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti, prevedendo la possibilità di ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa, anche se non finalizzati alla creazione di un autonomo soggetto giuridico, secondo le disposizioni di legge.

**Articolo 2 - Requisiti minimi e modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di persone svantaggiate, di cui alla lettera a).**

Il presente articolo prevede che l'inserimento socio-lavorativo sia realizzato attraverso percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente. Destinatari dei percorsi sono i soggetti disabili e svantaggiati. Sono altresì destinatari di tali percorsi coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale - quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici, e altri - certificata dai soggetti pubblici competenti. Il provvedimento prevede che in caso di tirocini formativi e di orientamento vanno verificate e certificate le competenze acquisite. È stato, altresì, stabilito al comma 4 numero minimo di unità lavorative da impiegare in azienda.

**Articolo 3 - Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, di cui alla lettera b).**

L'articolo 3 stabilisce che le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali siano realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura e debbano essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola, prevedendo la possibilità che siano esercitate anche all'esterno dei beni fondiari, sempreché tali attività siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali. Il decreto prevede che ciascuna amministrazione regionale stabilisca la durata temporale minima.

**Articolo 4 - Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, di cui alla lettera c).**

Tale articolo prevede che le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative devono essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola e



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR III

all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.

Tali attività sono realizzate in collaborazione con i soggetti pubblici e privati tenendo conto di quanto indicato nei Piani sanitari nazionali e nei Piani sanitari regionali per una durata temporale minima stabilita da ciascuna amministrazione regionale. È richiesta la presenza di figure professionali preposte all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo tale da consentire il regolare svolgimento delle attività. La presenza delle figure professionali può essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni. Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione.

**Articolo 5 - Requisiti minimi e modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità cui alla lettera d).**

Il presente articolo stabilisce che le attività finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociali, fisica e psichica anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano tra le attività di agricoltura sociale anche i servizi di "orti sociali" in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, qualora detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale.

**Articolo 6 - Compresenza dei requisiti**

Il provvedimento prevede che si possa svolgere una o più attività di agricoltura sociale purché soddisfatti i requisiti indicati nel decreto.

**Articolo 7 - Strutture** nelle quali si possono svolgere tali attività.

Tale articolo prevede che le strutture e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti.

Il testo ha acquisito l'intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2017.

Il Capo Dipartimento  
(Giuseppe Blasi)

  
R.V.B. AM

